

VADEMECUM SCUOLA

**“Istruzioni per una effettiva integrazione scolastica
degli alunni con disabilità”**



a cura di:

STAFF LEGALE “NUMERO VERDE STELLA”

INDICE:

1. Prefazione	pag. 3
2. Disabilità, obbligo scolastico, integrazione	pag. 4
3. Inclusione scolastica	pag. 5
3.1 Insegnante di sostegno	pag. 6
3.2 Assistente di base	pag. 8
3.3 Assistente <i>ad personam</i>	pag. 9
4. Sussidi e materiale scolastico specifico	pag. 10
5. Ausili sanitari, scuola, competenze	pag. 10
6. Uscite didattiche e viaggi di istruzione	pag. 14
7. Il servizio di trasporto scolastico	pag. 14
8. Il servizio di istruzione domiciliare	pag. 15
9. Inclusione universitaria	pag. 16
10. Decreto Legislativo n. 66/2017	pag. 17
11. Revisione del decreto legislativo n. 66/2017	pag. 18
12. Progetto uguali SMA diversi	pag. 18
13. Conclusioni	pag. 20

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. **PREFAZIONE**

Le problematiche affrontate sino ad ora nell'ambito del servizio di consulenza legale – servizio attivo presso il “Numero Verde Stella” di FamiglieSMA Onlus - sono state molteplici ed hanno riguardato diversi settori ed ambiti.

Il tema della **SCUOLA** è stato proposto ed affrontato in diverse occasioni e, visto l'approssimarsi dell'inizio del nuovo anno scolastico, abbiamo ritenuto potesse essere d'aiuto alle famiglie un approfondimento su alcuni importanti temi specifici.

Da qui, anche su suggerimento di una SMAMMA, è nata l'idea di creare una sorta di guida, un “Vademecum scuola” che possa essere consultato all'occasione, per chiarire dubbi e/o perplessità, affinché ogni genitore sappia quali sono i diritti che il nostro ordinamento giuridico riconosce ad **OGNI STUDENTE**, anche se affetto da disabilità, e quali sono gli strumenti di tutela utilizzabili ed azionabili contro ogni eventuale violazione e abuso.

Si parla di diritto allo studio, di diritto all'istruzione e del principio di uguaglianza.

Diritti e principi TUTTI sanciti e garantiti dalla nostra carta costituzionale (artt. 2, 3, 34 e 38 Cost.)

Tuttavia, il percorso legislativo diretto e volto alla realizzazione dell'integrazione e dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è stato molto lungo e tortuoso.

Basti pensare, infatti, che sino alla metà degli anni '60 in tutta Italia i disabili venivano educati in scuole speciali e negli istituti con residenza notturna (come nel resto dell'Europa e del mondo).

Certo, oggi non è possibile affermare che il processo di integrazione e di inclusione si sia realizzato del tutto, ma di sicuro siamo sulla giusta strada, e confidiamo che in un futuro non molto lontano il sogno possa tramutarsi in realtà.

Agosto 2019

Alessandra, Cristina, Francesca, Silvana e Simona

2. DISABILITÀ, OBBLIGO SCOLASTICO, INTEGRAZIONE

Con l'introduzione della **L. 118/71**, per la prima volta, venne prevista per gli alunni con disabilità la possibilità di adempiere all'obbligo scolastico nelle scuole comuni e non in istituti "speciali".

L'art. 28 (provvedimenti per la frequenza scolastica) recitava testualmente: *‘L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.*

Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie’.

Nel **1975** il "documento Falcucci" - la magna charta dell'integrazione degli alunni con disabilità - per la prima volta, ha rimesso al centro della questione lo studente come persona e le sue necessità. Infatti, a partire da questo momento, viene affermato e finalmente accettato il principio secondo cui "non esistono bambini considerati non educabili".

Alla scuola, dunque, veniva riconosciuto il compito e la responsabilità di individuare le potenzialità del soggetto per poterne favorire lo sviluppo, la crescita sotto il profilo sociale, culturale e civile, e per prevenire l'emarginazione.

Con la **Legge n. 517/1977** venne stabilito il diritto alla frequenza scolastica di tutti gli alunni con disabilità, oltre che il principio dell'inclusione per tutti gli alunni disabili dalla scuola elementare alla scuola media (scuola dell'obbligo).

Venne, inoltre, previsto che le classi in cui vi fosse inserito un portatore di handicap, non dovevano avere più di 20 alunni.

Nello stesso anno venne istituita la figura dell'insegnante di sostegno.

Nel 1987 la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 215, dichiarò definitivamente il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della stessa, alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado (compresa anche la scuola superiore).

Nel 1992 con l'approvazione della **Legge n. 104/92**, agli artt. 12, 13 e 14, venne ribadito e riconfermato nuovamente il diritto degli alunni con disabilità all'educazione ed all'istruzione ed all'integrazione scolastica, e vennero stabilite le modalità ed i presupposti per l'attuazione dell'integrazione.

Dunque, per la prima volta si parlò della necessità di:

- Una **diagnosi clinica**: redatta da uno specialista sanitario;
- Una **diagnosi funzionale**: cioè di un atto sanitario medico-legale che descriva la compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap (D.P.R. 24/02/1994).

Essa mira ad individuare l'insieme delle disabilità e delle difficoltà derivanti dalla menomazione o derivanti da contesti sociali e culturali, il quadro generale delle capacità (con particolare attenzione alla recuperabilità ed ai residui funzionali), le potenzialità di sviluppo sulle quali elaborare un successivo intervento educativo. L'obiettivo della Diagnosi funzionale è quello di fornire un quadro clinico in grado di orientare interventi di tipo riabilitativo, terapeutico ed educativo-didattico, che sia condiviso dalle diverse figure professionali coinvolte.

La Diagnosi funzionale è suddivisa in Aree diverse utili per identificare il rapporto tra la minorazione e determinati aspetti del comportamento complessivo del soggetto: l'aspetto cognitivo, l'aspetto affettivo relazionale, l'aspetto linguistico, l'aspetto sensoriale, l'aspetto motorio – prassico, l'aspetto neuro-psicologico.

- Un **profilo dinamico funzionale**: è il documento che indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno che mette in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti all'handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che, invece, devono essere sostenute e sollecitate in modo continuo e progressivo (D.L. 297/94).

- Un **piano educativo individualizzato (PEI)**, è il documento nel quale viene descritto il progetto globale predisposto per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Il PEI rappresenta lo strumento per la realizzazione coordinata dei progetti riabilitativo, didattico e sociale individualizzati. È redatto dai docenti curricolari e dagli insegnanti di sostegno sulla base delle indicazioni fornite dalla certificazione della disabilità. Deve essere definito entro il 30 novembre per gli effetti sull'organico e deve contenere, oltre all'indicazione delle ore di sostegno necessarie, tutti gli interventi individualizzati previsti in favore dell'alunno.

3. INCLUSIONE SCOLASTICA

In Italia, ai sensi della **Legge 62/2000**, tutte le scuole statali e non statali che abbiano ottenuto la parificazione **hanno l'obbligo di accettare l'iscrizione degli alunni con disabilità, anche se in situazione di gravità.**

Non esiste alcuna commissione sanitaria, sociale o educativa né nessun ufficio amministrativo che possa decidere se un alunno possa o meno frequentare una scuola, o se questi debba essere avviato ad una scuola speciale. Il rifiuto di iscrizione costituisce fattispecie penalmente rilevante e, come tale, punibile ai sensi della normativa vigente.

L'effettiva inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che viene perseguito e realizzato attraverso una intensa ed articolata progettualità, ma anche attraverso l'ausilio di figure professionali volte ad affiancare e ad interagire con l'alunno disabile durante tutto il periodo scolastico.

3.1 Insegnante di sostegno

L'assegnazione dell'insegnante di sostegno è prevista per gli alunni certificati dalla Legge 107/1993 (art. 2 e 3).

E' un insegnante "specialista", fornito di formazione specifica che, insieme ai docenti curricolari, sulla base del PEI, definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, partecipandovi attivamente.

E' un docente della classe e ne è contitolare. Per questa ragione partecipa a tutte le riunioni del consiglio di interclasse o di classe, alle riunioni di programmazione, agli incontri con i genitori o con i rappresentanti e agli scrutini di tutti gli alunni della classe di cui è titolare.

L'insegnante per le attività di sostegno viene richiesto all'Ufficio Scolastico Regionale dal dirigente scolastico sulla base del numero delle iscrizioni degli alunni con disabilità; la quantificazione delle ore per ogni alunno viene individuata tenendo conto della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato, e dei vincoli di legge vigenti.

Gestisce i rapporti con la famiglia, diretti alla costruzione di un rapporto di fiducia e di scambio, provvede alla restituzione di una immagine dell'alunno che ne comprenda le difficoltà, ma soprattutto le potenzialità e le risorse, in una prospettiva che guarda ad un futuro di autonomia e di persona adulta. Nella sua attività punta anche a riconoscere e ad attivare le risorse della famiglia, per una collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e strategie.

Le novità relative alla quantificazione delle ore di sostegno sono state introdotte con il D.Lgs. n. 66/17 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" sulla base del quale è stato ridefinito l'iter per la presentazione della richiesta

delle ore. L'entrata in vigore del decreto è slittata al settembre 2019, posto che il Governo intende rivedere il contenuto del testo originario, operandone una profonda rivisitazione.

Allo stato, secondo le disposizioni del D.lgs 66/2017, la proposta delle ore di sostegno (quindi dell'organico), in seguito alla nuova riforma, non viene avanzata direttamente dalla scuola ma da un nuovo organismo istituito dal decreto: il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT è istituito in ciascun ambito territoriale della provincia, pertanto in ogni provincia ci saranno tanti GIT quanti sono gli ambiti territoriali, che la costituiscono. Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico, che lo presiede; tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione; un docente per il secondo ciclo di istruzione. Costoro sono nominati dall'USR competente per territorio. Il GIT avanza la richiesta delle ore di sostegno da assegnare a ciascuna istituzione scolastica per gli allievi disabili, secondo la procedura di seguito descritta:

1. il dirigente scolastico, sentito il GLI (Gruppo di lavoro di Istituto) e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;
2. il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento (il Profilo di funzionamento sostituisce, ricomprendendoli, la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico-funzionale), dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, sentiti questi ultimi in relazione ad ogni alunno con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR (Ufficio Scolastico Regionale);
3. l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

In sintesi, il dirigente scolastico quantifica l'organico di sostegno sulla base dei documenti summenzionati, trasmettendo gli stessi al GIT. Quest'ultimo, sentiti i dirigenti riguardo a ciascun alunno disabile, formula una proposta all'USR che assegna l'organico alle scuole.

Di fatto viene abrogato l'art. 10 della L. n° 122/10 ove veniva prescritto che tali quantificazioni fossero indicate nel PEI, diversamente da quanto indicato nel decreto 66/2017 che prevede che la proposta di quantificazione delle ore sia effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base dei PEI dei singoli alunni (art. 10 comma 1). Tuttavia, l'iter sopradescritto è già stato oggetto di critiche, tanto è vero che è stata ipotizzata una profonda riscrittura del procedimento finalizzata all'assegnazione delle ore di sostegno in

modo tale da restituire centralità al GLHO (composto da docenti specializzati, operatori sanitari e familiari dello studente) e al PEI (Piano Educativo individualizzato), ove dovranno essere espressamente indicate le ore di sostegno: ciò al fine di rendere quanto più efficace possibile la partecipazione degli alunni con disabilità alle attività della classe e della scuola, partecipazione che può essere tale solo ove la predisposizione del PEI e la quantificazione delle ore di sostegno sia attuata da chi conosce sia le peculiarità dello studente sia le caratteristiche del contesto in cui apprende e vive la sua socialità (in questo senso anche giurisprudenza recente – TAR Lazio Roma Sez. III bis, sent. N. 3120 dell'08/03/2019- ha ribadito la centralità del ruolo svolto dal GLHO affermando che “è competenza esclusiva di quest’ultimo determinare il fabbisogno orario di sostegno ed assistenza educativa all’esito di analitiche valutazioni dello status dell’alunno portatore di handicap nei vari segmenti e fasi di espressione della propria personalità”).

Secondo le "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", nel caso in cui l'alunno sia presente a scuola, l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato in supplenze né nella propria né in altre classi per assicurare la sua integrazione nella classe di appartenenza. Anche se contitolare, la supplenza nella propria classe, non è legittima, perché violerebbe il principio della compresenza con il docente curricolare, così come fare supplenza in una classe diversa dalla propria portando con sé l'alunno con disabilità. Il docente per il sostegno rimane a disposizione della scuola come gli altri colleghi, qualora l'alunno con disabilità fosse assente.

La Decisione del Consiglio di Stato n. 245 del 17 ottobre 2000, inoltre, ha fissato il principio della qualità del servizio scolastico che deve essere offerto agli alunni e agli studenti con disabilità certificata, proprio per un aspetto assai delicato quale è quello dell'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno. La Decisione, infatti, ha dato ragione ai genitori di una ragazza con disabilità in quanto il suo insegnante di sostegno non era in grado di svolgere in concreto la didattica, con la possibilità di chiedere la sostituzione di tale docente al Dirigente scolastico con un altro più idoneo.

3.2 Assistente di base (assistente igienico-personale)

Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta “assistenza di base” degli alunni con disabilità.

L'Assistenza di base consiste nel prestare *“ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale...”*.

In una scuola inclusiva l'assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e di attività interconnessa con quella educativa e didattica.

E' compito del dirigente scolastico assicurare la presenza all'interno della scuola, laddove vi sia la necessità, della figura dell'assistente di base.

Le famiglie devono chiedere e poi accertarsi che nella certificazione o individuazione di handicap, nella diagnosi funzionale e nel P.E.I. sia espressa chiaramente la necessità di assistenza (per l'autonomia o la comunicazione e/o l'assistenza igienica per l'alunno nel rispetto del suo genere maschile o femminile).

La famiglia deve, quindi, accertarsi che entro fine maggio dell'anno scolastico precedente quello di frequenza il Dirigente scolastico abbia inoltrato le richieste, rispettivamente, agli Enti Locali o all'Ufficio Scolastico Regionale. In quest'ultimo caso qualora non abbia collaboratori scolastici dei due sessi o essi non siano sufficienti per numero o invalidità a svolgere le funzioni assistenziali igieniche, previste dal CCNL nazionale.

Bisogna, inoltre, accertarsi che all'inizio dell'anno scolastico – vale a dire nel mese di **settembre** – il personale richiesto sia già presente nella scuola. In caso negativo, si deve invitare formalmente il Dirigente scolastico a provvedere ad un **sollecito**, preannunciando, nei casi più gravi, denunce per omissione di atti di ufficio (in caso di inerzia precedente o attuale del Dirigente scolastico).

3.3 Assistente all'autonomia ed alla comunicazione (assistente *ad personam*)

Nasce dagli artt. 42-45 del DPR 616/1977 – Assistenza ai minorati psico-fisici e dall'art. 13 comma 3 della L. 104/1992 – Obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.

Si tratta di un'assistenza che deve essere fornito al *singolo* studente con disabilità – in aggiunta all'assistente igienico-personale, all'insegnante di sostegno ed agli insegnanti curricolari – con sue specifiche funzioni e competenze per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione dello studente e di apprendimento delle nozioni scolastiche.

L'assistenza per l'autonomia consiste nell'aiutare studenti con difficoltà all'uso delle mani o alunni con problemi di vista nel prendere appunti, utilizzare il computer e altre attività di base della didattica

L'assistente all'autonomia ed alla comunicazione, quindi, è un operatore che media la comunicazione e l'autonomia dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico.

La procedura di assegnazione dell'assistente specialistico è frutto della collaborazione dei diversi organi chiamati a garantire l'integrazione scolastica dell'alunno disabile. Innanzitutto, è necessaria la certificazione della ATS di competenza e nella diagnosi funzionale occorre che venga riconosciuta (o meno) la necessità di questa figura di assistenza. A questo punto, il Gruppo Multidisciplinare (composto da scuola, ATS e altre istituzioni come il Comune), si impegna per garantire che le pratiche di assegnazione dell'assistente vadano a buon fine; il dirigente scolastico, invece, dovrà farsi portavoce presso l'Ente pubblico locale richiedendo per tempo di fornire l'assistente specializzato all'alunno nella figura professionale individuata dall'azienda sanitaria locale. La competenza a fornire il servizio è dell'Ente Locale.

4. SUSSIDI E MATERIALE SCOLASTICO SPECIFICO

Oltre alle figure professionali sopra indicate, l'art. 13 comma 1 lettera b) della legge 104/1992 prevede espressamente che le scuole devono essere dotate di attrezzature e di ausili, anche tecnologici, per l'integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità e che possano favorire l'autonomia, la comunicazione ed il processo di apprendimento.

La fornitura di sussidi didattici e attrezzature, compresi i mezzi informatici e i programmi di software didattico, compete sia all'amministrazione scolastica che alle amministrazioni locali.

I fondi utilizzabili sono quelli assegnati in base alle leggi regionali per il diritto allo studio dagli Enti Locali e quelli stanziati dalla Legge 104/92 assegnati dal Ministero del Tesoro direttamente alle Direzioni Scolastiche Regionali.

5. AUSILI SANITARI, SCUOLA, COMPETENZE

Per ciò che riguarda la specifica utilizzazione degli ausili (tutori, busto, macchina della tosse ecc..) durante l'orario scolastico, è doveroso precisare che, per questo argomento, siano esclusi i bambini con patologia sma1, poiché, questi alunni devono essere presi in carico da personale socio-sanitario specifico come infermieri, oss, rianimatori e, l'utilizzo degli ausili, quindi, è strettamente correlato alla gestione in *toto* della patologia da parte del personale suddetto.

Cosa ben diversa, invece, è la gestione di ausili come tutori, busto, macchina della tosse per alunni con patologia meno grave quale sma 2, sma 3 ecc.

La nota MIUR n. 3390 del 30/11/01 stabilisce: *“la scuola deve garantire l'assistenza di base agli alunni disabili. A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall'articolo 50 e dall'allegato 7 del CCNI 98-01 per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall'Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l'assistenza agli alunni disabili”*.

Ai bambini/alunni con patologia Sma 2 o 3 viene assegnato un insegnante di sostegno e/o un assistente educativo per gestire le necessità dell'alunno come per esempio fare la macchina della tosse ecc..

Per la precisione, l'insegnante di sostegno e l'assistente educativo sono due figure professionali diverse sia per formazione che per contratto. Infatti, il docente di sostegno è un docente specializzato e ha compiti e responsabilità pari a quelle di tutti gli altri docenti mentre l'assistente educativo ha compiti di affiancamento alla struttura scolastica durante la frequenza dell'alunno disabile non autonomo, al fine di sostenerlo e di aiutarlo. Ciò implica che possono essere entrambi presenti, in quanto l'uno non sostituisce l'altro. Un esempio tra i tanti possibili: l'assistente non può avere la responsabilità della classe e di conseguenza non può in alcun momento sostituire il/i docenti in quanto è a questi ultimi che gli alunni sono affidati. In altri termini, non solo le due figure professionali possono essere compresenti, ma il loro impegno deve essere ben definito e devono essere altrettanto chiari i confini dell'intervento dell'assistente. La sede per poterne discutere e parlare è il Gruppo di lavoro sull'handicap operativo che di norma si riunisce due volte l'anno. L'assistente educativo è previsto dall'articolo 13 della legge 104/92. Il reclutamento, la formazione e la gestione degli assistenti sono compiti dell'ente locale (comune o provincia).

Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive, da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali.

Il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall'articolo 50 e dall'allegato 7 del CCNI 98-01 per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall'Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l'assistenza agli alunni disabili.

Purtroppo, capita sovente che la Dirigenza Scolastica non voglia “assumersi la responsabilità” di autorizzare le maestre a svolgere tali compiti senza valutare che, “per

assicurare l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all'erogazione di specifici compensi”.

Il Dirigente Scolastico, inoltre, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, deve assicurare in ogni caso il diritto all'assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento.

L'obiettivo prioritario di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili, si potrebbe realizzare anche attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza, senza soluzione di continuità. Tale obiettivo andrebbe concretamente perseguito attraverso gli accordi di programma previsti dall' art. 13, comma 1, lettera A, della l. 104/92.

Essi dovrebbero costituire, in un sistema in cui l'integrazione del soggetto disabile è affidata a diversi centri di competenza e responsabilità, anche dopo l'attuazione del trasferimento di funzioni e compiti al sistema dei governi territoriali ai sensi del d. lgs.112/98, lo strumento più efficace per un'attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione.

Purtroppo le Dirigenze Scolastiche rimandano all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, (Protocollo d'Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASI), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit.

Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni con le Istituzioni Scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla Legge 104/92.

A tal fine sono in corso approfondimenti tecnici con il sistema delle Autonomie Locali per individuare strumenti idonei ed eventuali standard organizzativi e finanziari.

Inoltre, negli ultimi anni, il profilo del Collaboratore Scolastico è stato in parte ridisegnato in conseguenza della maggiore complessità organizzativa della scuola dovuta all'autonomia scolastica ed anche in seguito al passaggio del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato.

Pertanto, è necessario, considerata anche la delicatezza dei compiti connessi all'assistenza agli alunni disabili, che vengano organizzati corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNI 1998-2001 art. 46, in materia di funzioni aggiuntive, individuando uno o più collaboratori scolastici per ognuna delle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap, rilasciando ai frequentanti un attestato che potrà essere speso come credito professionale e formativo per le funzioni aggiuntive (Art. 44 CCNI).

Ciò dovrebbe essere fatto ricorrendo ai finanziamenti previsti per la formazione in servizio del personale della scuola, anche in concorso con "reti territoriali" di scuole. Si auspica, infatti, che ciascuna Istituzione Scolastica autonoma, anche attraverso un piano pluriennale di formazione, sia in grado di dotarsi di un gruppo di Collaboratori Scolastici idonei ad assolvere le mansioni previste dall'assistenza di base agli alunni portatori di handicap, non solo nella situazione contingente della presenza di tali allievi, ma anche nella prospettiva della accoglienza futura di alcuni di essi, in una logica di continuità del servizio. Il Collaboratore Scolastico dovrebbe partecipare ai corsi di formazione previsti, sulla base della loro programmazione stabilita a livello territoriale. Si ricorda, a tale proposito, che i collaboratori scolastici provenienti dagli Enti Locali possono far valere i titoli dei corsi di formazione già frequentati, anche per effetto di precedenti contratti, al fine di espletare la funzione aggiuntiva. D'altra parte, di fronte alla necessità di individuare il personale da adibire alle mansioni in questione, il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare se i dipendenti abbiano già svolto i corsi suddetti o altri equivalenti, in modo da garantire l'espletamento e la qualità del servizio di assistenza di base.

Anche questa parte della normativa non viene quasi mai considerata per mancanza di fondi, fondi per la formazione dei Collaboratori Scolastici che possono essere reperiti attingendo:

- alle risorse finanziarie previste dalla Direttiva 143 dell' 1/10/2001 sulla formazione;
- alle risorse finanziarie provenienti dalla legge 440/1997 e destinate all'handicap, già ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali in base al numero degli alunni disabili, con nota n. 1370 del 9/11/2001 e finalizzate appositamente alla formazione dei collaboratori scolastici in relazione all'assistenza agli alunni disabili (dati che vanno ricontestualizzati ogni anno e che qui sono relativi all'anno della nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).

Si fa presente che le risorse di cui sopra potrebbero essere integrate con la quota parte del 10% destinata alla perequazione degli interventi formativi e della strumentazione didattica, già assegnata agli Uffici Scolastici Regionali con la C.M 139 del 13/9/2001.

6. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

I DPR dell'8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347 hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all'estero. In particolare, a decorrere dal 1° settembre 2000, il “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore.

Nella fase di progettazione delle uscite didattiche e delle visite di istruzione è necessario tenere presenti tutte le esigenze e le eventuali difficoltà degli alunni con disabilità (attenzione a mete, mezzi di trasporto, presenza di barriere architettoniche, ecc...).

La scuola non può in alcun caso subordinare il diritto di partecipazione di un alunno con disabilità alla presenza di un suo familiare che lo accompagni. Questo significa che la scuola non può pretendere che ci sia un familiare ad accompagnare l'alunno. Può essere un familiare, ma non è obbligatorio. Spetta infatti agli organi collegiali della scuola designare un accompagnatore qualificato che può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, o familiari). La spesa di viaggio relativa alla presenza di un accompagnatore va attribuita a tutta la classe, e non alla singola famiglia con alunno disabile: se così non fosse si tratterebbe di discriminazione. Non è un obbligo del docente di sostegno partecipare ad uscite e visite. Qualunque insegnante della scuola può accompagnare il gruppo-classe, purché si raggiunga il numero di accompagnatori necessario. Si valuterà caso per caso l'opportunità della partecipazione del docente di sostegno o dell'OSS, in base alle esigenze dell'alunno

7. IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il trasporto scolastico specialistico per gli allievi disabili è previsto specificatamente in diverse disposizioni di legge.

Tale servizio, a seguito dell'intervento della **sentenza n. 215/1987 della Corte Costituzionale** viene riconosciuto non solo in favore degli studenti disabili che frequentano la scuola dell'obbligo, ma anche a quelli che frequentano la scuola media superiore.

Le Provincie devono fornire il trasporto disabili scolastico riguardante le scuole medie superiori, mentre i Comuni devono assicurare il trasporto disabili per la scuola dell'obbligo. Con la soppressione delle Provincie, tuttavia, ancora oggi non è chiaro chi debba provvedere.

Spesso capita, tuttavia, che non sempre tale servizio è assicurato per la mancanza di fondi.

8. IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE (scuola a domicilio e/o in ospedale).

L'istruzione domiciliare permette di garantire agli alunni che si trovano nell'impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute, il diritto all'istruzione ed all'educazione.

Tale servizio continua ad essere regolato dal "*Vademecum per l'istruzione domiciliare*" del 2003 in attesa dell'approvazione del decreto interministeriale sull'argomento.

La Circolare Ministeriale n. 60 del 16 luglio 2012, prot. n. 4439 fissa i principi di riferimento a livello nazionale.

L'istruzione domiciliare è rivolta agli alunni iscritti a scuole di ogni ordine e grado (ad esclusione della scuola dell'infanzia) già ospedalizzati, a causa di gravi patologie (indicate nel vademecum) che siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscano la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.

Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale – comunque non inferiore a 30 giorni – non sia continuativo, allorquando siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare. La patologia ed il periodo di impedimento alla frequentazione scolastica devono essere oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria rilasciata dalla struttura ospedaliera.

La L. 104/1992 prevede che l'integrazione degli alunni disabili avvenga in classe, unico luogo deputato per favorire l'apprendimento e la vita di relazione.

Gli interventi domiciliari per gli alunni disabili devono ritenersi un'opportunità straordinaria rispetto all'offerta formativa usufruibile in classe con il gruppo di pari e con tutti i docenti di riferimento (curricolari e di sostegno).

Questo non esclude, tuttavia, che, in casi eccezionali, alunni che usufruiscono dei benefici della legge-quadro 104, per i quali sia stato attivato il P.E.I., ed assegnato un eventuale docente di sostegno, possano richiedere temporanei interventi domiciliari, a causa di una aggiuntiva patologia, documentata da certificazione ospedaliera.

Tale fattispecie non può rientrare nell'esercizio dell'istruzione domiciliare, ma rientra nella flessibilità del piano educativo individualizzato previsto per tali alunni.

In tal caso, sarà il team docenti o il Consiglio di classe che ha la responsabilità dell'istruzione e della formazione di tutti gli alunni della classe, a deliberare sul P.E.I. gli interventi relativi al caso specifico, prescindendo dall'Istruzione Domiciliare.

È opportuno tenere presente, inoltre, che le nuove tecnologie offrono opportunità e risorse sia per la didattica personalizzata che per quella individualizzata. Nel caso, quindi, di un alunno disabile in grado di seguire le lezioni e con buone doti cognitive, costretto ad interrompere saltuariamente la presenza a scuola per la propria disabilità, a seguito di specifico P.E.I., può continuare a seguire le lezioni presso il proprio domicilio attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, ad esempio Skype collegando la classe con il domicilio dell'alunno durante le ore normali di lezione.

Le scuole, tuttavia, possono, comunque, richiedere l'attivazione dell'istruzione domiciliare, per un periodo limitato di tempo, qualora l'alunno disabile, invece, incorra in una patologia aggiuntiva alla propria disabilità (compresi interventi di tipo chirurgico), come da vademecum sull'istruzione domiciliare, che lo costringa ad ospedalizzazione e a relative terapie e che implichi, quindi, necessariamente l'assegnazione di ulteriori risorse a quelle già previste dalla legge 104/92.

Appurato che la finalità perentoria dell'istruzione a domicilio è la garanzia del diritto allo studio degli alunni che, a causa di una malattia o di tempi più o meno lunghi di degenza a casa, sono impossibilitati alla frequenza scolastica, il rifiuto della scuola di assolvere a tale compito istituzionale può infatti annoverarsi come una grave lesione dei diritti costituzionalmente garantiti, specie se all'alunno in questione è riconosciuta una disabilità certificata ai sensi della Legge n.104 del 1992; si ricorda che l'art. 38 comma 3 della Costituzione riconosce che "gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale" mentre il comma 9 dell'art. 12 della legge succitata stabilisce che *"ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica"*, quindi non vi è dubbio che il diritto all'istruzione degli alunni, qualora questi ultimi versino in condizioni ostative alla frequenza, debba in assoluto essere garantito.

9. L'INCLUSIONE UNIVERSITARIA

Quanto all'università, la L. 104/92 all'art. 16 prevede che gli alunni disabili, in possesso del prescritto titolo legale di studio, possano concordare coi docenti i contenuti dei programmi e le modalità delle prove di esame.

Con la L. 17/99 in ogni università deve esserci un docente incaricato dell'accoglienza degli studenti disabili e debbono esservi dei "tutors", cioè compagni più avanti negli studi, che aiutano gli alunni disabili a superare le difficoltà organizzative e talora di contenuti dei corsi

universitari; debbono inoltre essere garantite, anche nelle università, l'abbattimento delle barriere architettoniche ed assistenti per gli spostamenti di studenti in sedia a ruote.

10. DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2017

Il decreto 66/2017, a norma dell'art.1 c.180 e 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ha apportato delle modifiche in tema di inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Gli articoli 5,6 e 7 del predetto decreto, introducono nuove procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica, modificando gli articoli 4 e 12 della Legge 104/1992. E' previsto, dunque, un cambiamento delle procedure di accertamento della disabilità in età evolutiva (la domanda dovrà essere presentata all'Inps direttamente dalla famiglia che ha tempo 30 giorni per convocare l'interessato ad effettuare la visita presso la commissione medica la cui composizione cambia rispetto a quelle precedente) ed il Profilo di funzionamento sostituirà la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico funzionale.

Questo documento, necessario per avviare l'iter di inclusione scolastica dopo l'accertamento della condizione di disabilità, deve essere redatto da una nuova Commissione presso l'Azienda Sanitaria, denominata Unità di valutazione multidisciplinare (U.V.M.).

Tale commissione si avvale anche della collaborazione dei genitori dell'alunno e della partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica.

Il Profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI e definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno (es. insegnante di sostegno, collaboratore scolastico, assistente all'autonomia, assistente alla comunicazione) e delle risorse strutturali (ausili, abbattimento barriere, ecc.) necessarie per l'inclusione scolastica. Lo stesso è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Anche il PEI, per effetto dell'art. 7 del decreto 66/2017, ha subito delle modifiche.

Il quarto documento utile previsto dalla documentazione individuale per l'inclusione è il Progetto Individuale. Tale documento è redatto dal Comune di residenza dell'alunno.

Il nuovo Accertamento della disabilità, il Profilo di Funzionamento e il Progetto Individuale decorrono dal 1° gennaio 2019, mentre il nuovo Piano Educativo Individualizzato decorrerà dall'anno scolastico 2019-2020.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto 66/2017 cambia anche l'iter diretto alla richiesta dell'insegnante di sostegno. Il dirigente scolastico della scuola in cui è iscritto l'alunno/a, sentito il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) e sulla base dei singoli PEI, propone al

GIT (gruppo per l'inclusione territoriale) la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia.

Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o studente con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR. L'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

11. REVISIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2017

In data 20/05/2019 sono state approvate in via preliminare dal Consiglio dei Ministri le disposizioni integrative e correttive del D. Lgs 66/17 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Si tratta di 15 articoli che mirano a perfezionare l'impianto normativo del decreto legislativo n. 66/2017, attraverso integrazioni e correzioni ritenute necessarie anche al fine di rimediare ad alcune difficoltà insorte nella prima applicazione del citato decreto legislativo.

Le nuove norme vengono rivisitate mettendo sempre di più al centro lo studente e le sue necessità. A partire dall'assegnazione delle ore di sostegno che, d'ora in poi, avverrà anche con il coinvolgimento delle famiglie, fino ad oggi lasciate fuori da questo processo.

Con l'approvazione delle nuove norme, dunque, sussidi, strumenti, metodologie di studio più opportune, saranno decisi, non in modo 'standard', in relazione al tipo di disabilità, ma con un Piano didattico veramente individualizzato che guarderà alle caratteristiche del singolo studente.

La nuova inclusione scolastica debutterà il 01/09/2019 ma alcuni punti andranno a regime solo con l'anno scolastico 2020/2021.

12. PROGETTO UGUALI SMA DIVERSI

**Consulenza e supporto agli insegnanti e al gruppo classe per tutto l'anno scolastico
PERCORSO – METODOLGIA E STRUMENTI**

Uguali SMA Diversi è un progetto che vuole offrire agli insegnanti delle classi in cui è presente un alunno con SMA, un supporto e una consulenza durante tutto l'anno scolastico

fornito da una professionista dell'Associazione Famiglie SMA Onlus. Attraverso momenti di formazione, monitoraggio, condivisione di materiale educativo e programmazione di laboratori, la classe e il gruppo insegnanti sarà sostenuto e aiutato nel percorso scolastico annuale, nella progettazione ordinaria così come nei momenti di possibili difficoltà o crisi dovute alle dinamiche del gruppo o ai bisogni del singolo.

Il percorso si andrà a sviluppare come segue:

- **All'inizio dell'anno scolastico: formazione all'intero gruppo insegnanti**, insieme ad educatori, assistenti o eventuali figure infermieristiche su caratteristiche generali della patologia, bisogni educativi e assistenziali, strategie e strumenti per favorire l'inclusione.
In questa fase anche un esperto dell'Associazione in ambito legale, aiuterà il team facendo una formazione sui diritti dell'alunno disabile e aiutando la scuola a orientare le proprie richieste verso le altre istituzioni.
- **A cadenza bimestrale: riunioni di monitoraggio** nuovamente con il gruppo per condividere dinamiche di classe, domande, episodi significativi e per trasmettere attività da inserire nella programmazione che abbiano come obiettivo l'inclusione e l'educazione alla diversità.
- **Reperibilità per tutto l'anno per momenti di consulenza telefonica** a singoli insegnanti o al gruppo in caso di bisogno
- **Eventuale programmazione di un laboratorio di educazione alla diversità** condotto dall'educatrice dell'associazione all'interno del gruppo classe

DESTINATARI

Scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla primaria, in cui sia presente un alunno con SMA

OBIETTIVI

Il progetto si propone di sostenere il gruppo insegnanti nella creazione di un percorso di inclusione all'interno della classe, aiutandoli negli eventuali quesiti o dubbi riguardanti i risvolti della patologia sulle esigenze quotidiane, sulle modalità di interazione.

Scopo fondante del progetto è inoltre presentare la diversità e al tempo stesso l'importanza dell'ascolto e della partecipazione attiva e positiva nell'incontro con l'altro, chiunque esso sia e qualunque caratteristica lo contraddistingua, traendo ricchezza da ogni elemento di novità che egli porta nel mondo.

LUOGHI

La formazione e gli incontri di monitoraggio saranno effettuati di persona o su Skype, in base alle preferenze della scuola e a dove è situata.

CONTATTI

Associazione Famiglie SMA Onlus <http://www.famigliesma.org/>

Numero Verde Stella 800.58.97.38

Simona Spinoglio Educatore Professionale e Counselor 334 9588591

stellaverde.spinoglio@famigliesma.org

COSTI

Il costo del progetto è a carico del Numero Verde Stella di Famiglie SMA Onlus.

Si chiede la possibilità di far conoscere l'associazione e di informare le famiglie e gli insegnanti sui progetti e sugli scopi, attraverso la diffusione di materiale che porterà l'Educatrice ed eventualmente attraverso un incontro informativo da concordarsi.

13. CONCLUSIONI

Si è cercato di illustrare in maniera molto semplice, ma esaustiva, quali sono gli strumenti previsti dalla legislazione vigente volti a rendere effettiva l'integrazione e l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, allo scopo di garantire e di rendere effettivo, altresì, il diritto all'educazione ed all'istruzione.

Tuttavia, accade spesso che per problemi di natura burocratica e/o per la mancanza di fondi, la scuola e gli Enti locali preposti si rendano inadempienti rispetto ai propri obblighi e doveri, e che gli unici a subirne le conseguenze siano solo i nostri bambini.

Di fronte a tali situazioni non bisogna restare in silenzio ma è necessario agire, denunciare le violazioni alle competenti Autorità, affinché i responsabili siano puniti ai sensi di legge.

A tale proposito lo staff legale operante presso il "Numero Verde Stella" di FamiglieSMA Onlus si rende disponibile a fornire un servizio di consulenza legale a tutte le famiglie che dovessero avere necessità, attraverso i seguenti canali: numero verde gratuito 800.58.97.38 – mail: stella@famigliesma.org – PEC: stella.famigliesma@pec.it – skype: [stella.famigliesma](https://www.skype.com/en/contacts/voice/stella.famigliesma).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Avviso del 2 aprile 2019 n. 5636 (Riconoscimento professione docente – Avviso formazione conseguita in Romania. Percorsi denominati Programului de studii psihopedagogice Nivel I e Nivel II);

Decreto 8 febbraio 2019 n. 92 (Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni);

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

Consiglio di Stato - Sentenza del 23 marzo 2017 n. 2023 (Il sostegno scolastico agli alunni con disabilità prevale sulle esigenze di natura finanziaria. Sentenza pubblicata il 3 maggio 2017);

Parere Garante privacy del 15 ottobre 2015 n. 535 (Parere su uno schema di regolamento in materia di "Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di disabilità degli alunni censiti nell'Anagrafe nazionale degli Studenti");

Legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 commi 63, 65, 69 e 75 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);

Protocollo d'intesa per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione (Accordo del 27 marzo 2015 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute);

Legge 8 novembre 2013 n. 128 art. 15 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca);

Decreto del 30 settembre 2011 (Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249);

Legge 15 luglio 2011 n. 111 art. 19 comma 11 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria);

Nota Prot. dell'8 novembre 2010 n. 9839 (Supplenze temporanee del personale docente);

Decreto del 10 settembre 2010 n. 249 artt. 5 e 13 (Regolamento concernente:

"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244");

Legge 30 luglio 2010 n. 122 art. 9 comma 15 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica);

Sentenza del Consiglio di Stato 23 marzo 2010 n. 2231 (Ore aggiuntive in base alle effettive esigenze);

Sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2010 n. 80 (Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità);

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 art. 2 comma 414 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008);

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 comma 605 lettera b (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007);

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 art. 24;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

Intesa tra MIUR e le OO.SS sulle funzioni aggiuntive del 9/11/2001 Punto 3:

CCNL 1998/2001. Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico

Legge 27 dicembre 2002 n. 289 art. 35 comma 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003);

Legge 328 dell'8/11/2000 - legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Capo III art. 14

Decisione del Consiglio di Stato 17 ottobre 2000 n. 245 (Insegnante di sostegno non adatto alle effettive necessità didattiche);

Protocollo d'Intesa tra il Ministero P.I. con ANCI UPI UNCEM e OO.SS del 13 Settembre 2000;

D.M 23/7/99 Art. 7 Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato:

Legge 124 del 3 maggio 1999, art. 8: Trasferimento del personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato, comma 2

D. lgs 112 del 31/03/98 art.139 comma 1 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)

Legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 40 comma 1 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 art. 399 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 13 commi 3, 4 e 5, art. 14 comma 6 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

Circolare del 3 settembre 1985 n. 250 (Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap);

Legge 4 agosto 1977 n. 517 (Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico);

Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977 n. 616 (Attuazione della delega sui all'art. 1 della L. 22/07/1975 n. 382).

Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970 (Norme in materia di scuole aventi particolari finalità).